

## Plafond Factoring

### Comunicazione del 2 ottobre 2025 ai sensi della Convenzione CDP-Assifact del 9 giugno 2025

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Comunicazione hanno il medesimo significato ad essi attribuito nella convenzione sottoscritta tra CDP e Assifact il 9 giugno 2025 e nei relativi Allegati (la “**Convenzione**”).

\*\*\*

Previa informativa ad Assifact, CDP comunica che, ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 7.13 della Convenzione, a far data dal 3 ottobre 2025 sono apportati alla Convenzione e ai relativi Allegati i seguenti aggiornamenti di natura meramente tecnica:

- (i) l’Importo Massimo Garantito, come definito nella premessa (E) dell’Allegato 1 – Parte IV alla Convenzione (*Modello di Garanzia nel caso di Contraente il Finanziamento Non Consolidato in un gruppo bancario*), è modificato nella misura del 110% dell’Importo Massimo Utilizzabile (tale termine come definito nel predetto allegato 1 Parte IV alla Convenzione), secondo il nuovo testo che sarà pubblicato sul sito internet di CDP;
- (ii) il termine dei 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla ricezione dell’Allegato sub “2” (*Istruzioni per lo Svincolo*) all’Allegato C (*Istruzioni per la registrazione*) dell’Atto di Costituzione di Pegno su Titoli di Stato, previsti dall’articolo 6.2 dell’Atto di Costituzione di Pegno su Titoli di Stato per il consenso da parte di CDP allo svincolo del Pegno su Titoli di Stato, è rideterminato a 3 (tre) Giorni Lavorativi;
- (iii) allo scopo di chiarire l’ambito di utilizzo della provvista di cui al Plafond, si precisa che (i) il Contraente il Finanziamento potrà richiedere più Finanziamenti per sostenere il medesimo Finanziamento Factoring fino alla data di scadenza finale del Finanziamento Factoring, senza pregiudizio per i termini e le condizioni di utilizzo del Plafond previsti dalla Convenzione e (ii) l’erogazione del Finanziamento Factoring deve avvenire dalla Data di Erogazione del relativo Finanziamento concesso da CDP entro la Data di Scadenza Finale. Sono ammissibili all’utilizzo del Plafond anche i Finanziamenti Factoring erogati entro i trenta giorni antecedenti l’Erogazione della relativa quota di provvista del Plafond, a condizione che, unitamente alla relativa proposta di Contratto

di Finanziamento Integrativo sia trasmesso l'elenco di tali Finanziamenti Factoring, con almeno l'indicazione del Beneficiario, della data di erogazione e dell'importo erogato. Di conseguenza,

- (a) l'articolo 6.7 della Convenzione è modificato aggiungendo, dopo le parole *“più Finanziamenti Factoring”*, le parole *“ovvero richiedere più Finanziamenti per sostenere il medesimo Finanziamento Factoring che sia stato concesso a valere sulla provvista del Plafond fino alla data di scadenza finale del Finanziamento Factoring, nel caso la stessa ecceda la durata del Finanziamento”*;
- (b) l'articolo 3.2 (vii) della Convenzione è modificato aggiungendo dopo le parole *“mediante i Finanziamenti”* le parole *“, anche riferiti al medesimo Finanziamento Factoring oggetto di precedente rendicontazione,”*;
- (c) la definizione di Commissione di Mancato Utilizzo contenuta nell'articolo 1.2 della Convenzione e del Contratto di Finanziamento Quadro è modificata aggiungendo dopo le parole *“a valere sul medesimo Finanziamento,”* le parole *“anche riferito al medesimo Finanziamento Factoring oggetto di precedente rendicontazione,”*;
- (d) l'articolo 3.2 (vi) della Convenzione e l'articolo 4.3.2 del Contratto di Finanziamento Quadro sono modificati aggiungendo dopo le parole *“mediante i predetti Finanziamenti,”* le parole *“anche riferiti al medesimo Finanziamento Factoring oggetto di precedente rendicontazione,”*;
- (e) l'articolo 6.9 della Convenzione, primo periodo, è modificato aggiungendo, dopo le parole *“l'erogazione del Finanziamento Factoring”* le parole *“deve avvenire dalla Data di Erogazione del relativo Finanziamento entro la Data di Scadenza Finale. A scopo di chiarezza, si precisa che sono ammissibili all'utilizzo del Plafond anche i Finanziamenti Factoring erogati entro i trenta giorni antecedenti l'Erogazione della relativa quota di provvista del Plafond, a condizione che, unitamente alla relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo sia trasmesso l'elenco di tali Finanziamenti Factoring, con almeno l'indicazione del Beneficiario, della data di erogazione e dell'importo erogato. Fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente articolo 6.9, resta inteso che l'erogazione del Finanziamento Factoring”*;
- (f) l'articolo 2.3 del Contratto di Finanziamento Quadro è modificato aggiungendo, alla fine, il seguente periodo *“Il Finanziamento Factoring è realizzato utilizzando la provvista del Plafond messo a disposizione da CDP e l'erogazione del Finanziamento Factoring deve avvenire dalla Data di Erogazione del relativo Finanziamento entro la Data di Scadenza Finale. A scopo di chiarezza, si precisa*

*che sono ammissibili all'utilizzo del Plafond anche i Finanziamenti Factoring erogati entro i trenta giorni antecedenti l'Erogazione della relativa quota di provvista del Plafond, a condizione che, unitamente alla relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo sia trasmesso l'elenco di tali Finanziamenti Factoring, con almeno l'indicazione del Beneficiario, della data di erogazione e dell'importo erogato."*

CDP provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet del testo della Convenzione e dei relativi allegati coordinato con le modifiche introdotte.

Restano fermi tutti gli altri termini, modalità e condizioni di cui alla Convenzione e ai Contratti di Finanziamento.